

REGOLAMENTO SULLA MENSA PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA ELEMENTARE

ISTITUZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 1 Definizione e scopo

La mensa per gli allievi delle scuole elementari è istituita soprattutto per rispondere alle esigenze delle famiglie con situazioni disagiate, monoparentali o con entrambi i genitori che lavorano.

Art. 2 Base legale

Il presente Regolamento si basa sulla seguente legislazione in vigore:

- Legge organica comunale (artt. 13 a, 42 cpv.2 e 186);
- Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (art. 37);
- Regolamento Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (artt. 71, 72, 73 e 74)
Regolamento comunale (art. 9 a)

Art. 3 Amministrazione

E' affidata alla Cancelleria comunale ed al docente responsabile dell'Istituto scolastico

Art. 4 Sorveglianza

E' affidata ad almeno un/una educatore/trice (sorvegliante) incaricato/a dal Municipio, che soddisfi le condizioni imposte dalle leggi e regolamenti in materia (Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare / Regolamento di applicazione), che potrà essere coadiuvato da un adulto volontario, preferibilmente un genitore.

ORDINAMENTO

Art. 5 Iscrizioni

Avvengono prima dell'inizio dell'anno scolastico, mediante apposito modulo d'iscrizione inviato al domicilio degli allievi.

Durante l'anno scolastico si accetteranno, in via eccezionale, iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Art. 6 Quorum per l'organizzazione annuale della mensa

L'organizzazione della mensa sarà vincolata a un quorum annuo di iscritti, stabilito sulla base delle necessità effettive e dalle capacità d'accoglienza delle infrastrutture comunali. Il quorum verrà stabilito sulla base delle iscrizioni di allievi che si impegneranno a frequentare regolarmente per tutto l'anno la mensa, sia pur limitatamente a un solo giorno settimanale e delle priorità nell'ammissione di cui all'art. 7.

Art. 7 Priorità nell'ammissione

Se il quorum massimo di iscritti é superato l'ammissione é subordinata alla seguente graduatoria di criteri di concessione:

- a) situazioni socialmente comprovate di disagio;
- b) famiglie monoparentali;
- c) famiglie con entrambi i genitori che lavorano in base al minor reddito;
- d) la maggior partecipazione durante l'anno scolastico.

Art. 8 Condizioni di ammissione e decisione di ammissione

L'ammissione é riservata agli allievi che frequentano la Scuola elementare di Vezia e che adempiono ai criteri previsti agli art.6 e 7. Il docente responsabile dell'Istituto scolastico decide sulle ammissioni alla mensa e sovrintende all'organizzazione giornaliera della stessa.

Art. 9 Tassa per la refezione

1. La tassa é fissata tra un minimo di Fr. 10.-- ed un massimo di Fr. 15.-- per pasto.
2. Famiglie in difficoltà, per motivi economici documentati, potranno beneficiare a giudizio del Municipio di una riduzione al massimo del 50%.
3. Assenze non segnalate entro l'orario prestabilito (vedi art. 14) comportano il pagamento della tassa.

FUNZIONAMENTO

Art. 10 Periodo di apertura

La refezione è aperta tutti i giorni del calendario scolastico, escluso il mercoledì.

Art. 11 Orario

Gli iscritti saranno sorvegliati dall'educatore/trice e da un/a volontario/a incaricati/e dal Municipio dalla fine delle lezioni mattutine, all'inizio delle lezioni pomeridiane.

Art. 12 Pasti

I pasti saranno forniti da una ditta esterna (catering), e serviti agli allievi con la loro collaborazione da una inserviente incaricata dal Municipio, che si occuperà anche di ripulire la mensa, di lavare e riporre le stoviglie.

Art. 13 Frequenza

I genitori che iscrivono i figli alla refezione si assumono l'obbligo della frequenza regolare.

1. Una frequenza irregolare, prolungata nel tempo, senza valide giustificazioni, può portare alla revoca dell'iscrizione.
2. Il/la sorvegliante tiene una lista delle presenze.

Art. 14 Assenze

In caso di assenza di un allievo i genitori devono darne comunicazione al/alla docente responsabile dell'Istituto scolastico entro le ore 08.30.

RIMEDI DI DIRITTO

Art. 15 Ricorsi

Contro la decisione del docente responsabile é data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla notifica.

La decisione é inappellabile.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Stato

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Luca Bernasconi

Il Segretario:
Milko Pastore

Vezia, 19 settembre 2004

Approvato dal Municipio nella sua seduta del 28 settembre 2004

Approvato dal Consiglio comunale con emendamenti l'11 novembre 2004

Approvato dalla SEL nel gennaio 2005: art. 8 e 15 modificati successivamente

Modifiche:

- artt. 4, 6 e 11 adottate dal Consiglio comunale il 27 aprile 2009 e approvate dalla Sezione degli enti locali il 18 agosto 2009.